

DAGLI ATTI PARLAMENTARI

DIBATTITO PARLAMENTARE SULLA LEGGE 54/2006 INTERVENTO DELLA ON. MARCELLA LUCIDI

MARCELLA LUCIDI

Nata a ROMA il 17 dicembre 1963

Laurea in giurisprudenza; avvocato

Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione XV (LAZIO 1)

Collegio: 14 - Roma-Ardeatino

Già deputato nella legislatura XIII

Iscritta al gruppo parlamentare: DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO

...omissis...

Ci dice il professor Resta: non dovete pensare che l'intervento del giudice, all'interno dei conflitti familiari, possa essere il modo attraverso il quale si risanano le vite degli individui, si ricostruiscono sfere di felicità, né tanto meno il modo con cui si possono rimettere in piedi i principi di un'etica privata e pubblica. Allora, mentre c'è una forte domanda di non restringere il conflitto familiare nelle aule dei tribunali, vi è invece una forte tentazione di portare in quelle aule esigenze che meritano altri percorsi. È il caso della mediazione familiare. Questo servizio rappresenta una buona opportunità sociale, e non giudiziaria, di composizione del conflitto, supportata da un terzo non giudicante e favorita dalla volontà delle parti di sperimentare un percorso alternativo al processo.

A cosa rispondeva l'obbligatorietà della mediazione prefigurata nel testo e a lungo tempo difesa, se non a legare questo strumento alla lite giudiziaria, violando, come ha ricordato il professore Schlesinger, il diritto inviolabile dei cittadini di potersi sempre rivolgere ai giudici liberamente ed incondizionatamente? Alla fine abbiamo evitato questo errore. Ma, dopo avere restituito la mediazione familiare al suo giusto contesto ed alla sua funzione, resta ineso il bisogno che essa diventi una realtà sociale, un servizio accessibile, volontario e gratuito, praticabile per chi intenda avvalersene. Ho appreso questa mattina dal collega Tarditi che in Italia ci sono 250 centri pubblici gratuiti. All'onorevole Tarditi chiederai di dirci la fonte di questo dato, perché delle due l'una: o l'onorevole Tarditi conosce dati che il Governo ignora - e ciò è grave -, oppure l'onorevole Tarditi si è rivolto ad una fonte infondata. Detto ciò, resta da sviluppare una cultura della mediazione che si affianchi, senza confondersi, a quella della giurisdizione e questo è l'impegno che intendiamo assumerci.

Tornando al testo, cosa è che interpella oggi il diritto e gli chiede di stabilire nuove norme da riservare ai figli quando i genitori si separano? È la constatazione di una distanza del diritto, in particolare del nostro diritto e delle consuetudini giudiziarie, dal legame che, anche dopo la separazione coniugale, continua ad unire il figlio ad entrambi i genitori; un legame che chiede un riconoscimento di principio che, oggi, non è debitamente affermato. Credo di aver con questo chiarito ai colleghi che sono intervenuti prima di me quale sia la nostra posizione sul principio ispiratore di questo testo.

Al di là delle soluzioni concrete che possono imporsi e sulle quali intendo poi tornare e dei dati che ci dicono di una forte prevalenza dell'affidamento dei figli ad un solo genitore,

vi è, oggettivamente, uno scarto tra le previsioni del nostro codice e la considerazione di una bigenitorialità che sopravvive alla fine del rapporto coniugale.

Cessare di essere marito e moglie non significa non essere più padre e madre; anzi, impone di mantenere una responsabilità verso i figli, protagonisti di una vicenda che non hanno scelto, della fine, come diceva Luigi Cancrini, e la morte di qualcosa che è stato importante anche e soprattutto per loro. Non significa, inoltre, cessare di essere figli nei confronti di entrambi i genitori e, pertanto, non poter continuare a vivere e ad alimentare due relazioni diversamente significative. Se possiamo dire che l'evoluzione della disciplina sull'affidamento dei figli ha gradualmente considerato e favorito la bigenitorialità, si può allora chiedere che il diritto l'affermi espressamente come principio orientativo di ogni decisione da assumere? Credo proprio di sì!

Allora va bene, va benissimo che il capitolo della separazione, che tratta dei provvedimenti riguardanti i figli, affermi e riconosca il diritto ad avere ed a mantenere rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori! Va bene, va benissimo anche che si affermi, come proponiamo, che la responsabilità dei genitori verso i figli prosegua oltre lo scoglio della separazione, non venga meno, dovendo da ciascun genitore essere riconosciuta per sé e per l'altro!

Affermata questa necessità di un riequilibrio di principio della legislazione sull'affidamento - non è poco per chi considera i principi come la migliore ispirazione che il diritto di famiglia può dare -, sapendo che questo riequilibrio nei fatti consente una diversa considerazione della figura paterna insieme a quella materna, si può anche affermare che ne deve sempre conseguire l'affidamento condiviso dei figli che, nel testo, viene rigidamente disciplinato nelle sue modalità.

In altre parole, è sempre possibile concepire che, su ogni scelta quotidiana relativa ai figli - perché di questo si tratta - entrambi i genitori possano esercitare la loro potestà e abbiano il potere di decidere? Intendo ragionare di questo a partire dall'altro principio che la cultura giuridica ci ha consegnato e che il diritto positivo, a più alti livelli, ribadisce. È il principio del superiore interesse del minore che considero una lente, con la quale osservare e valutare la praticabilità concreta di qualsiasi regime di affidamento.

Dico praticabilità concreta, perché penso che un tale principio serva proprio a vestire il diritto addosso al figlio, a quel figlio con la sua storia familiare, il suo vissuto trascorso ed attuale che egli stesso - lo ricordava prima la collega Burani Procaccini - è in grado di raccontare. Parlo di qualsiasi regime di affidamento, perché non ho in mente un modello che possa servire astrattamente meglio di un altro a garantire l'interesse del minore, ma che ciascuno può essere valido nella realtà se risponde meglio di un altro a quell'interesse.

Se vi sono stati, colleghi, casi in cui l'affidamento esclusivo ad un solo genitore rigidamente affermato e praticato ha nei fatti ostacolato, se non ingiustamente escluso, un genitore dalla vita di un figlio, vi sono stati sicuramente casi nei quali si è rivelato una buona scelta.

Allora, la questione è sostituire alla rigida applicazione dell'affidamento esclusivo quella altrettanto rigida dell'affidamento condiviso dei figli o piuttosto affermare che l'affidamento condiviso è una priorità da perseguire ove corrisponda all'interesse di un figlio? Non basta rispondere che il testo attuale salvaguarda l'interesse del minore quando esclude l'affidamento condiviso ove sia di pregiudizio al minore. Affermare che si vuole l'interesse del minore non è lo stesso che dire di non volere il suo pregiudizio, dire di voler fare il bene non è lo stesso che dire di non voler fare il male.

Considero inoltre questo cambio dei termini un arretramento della nostra cultura giuridica rispetto a quanto previsto non solo nelle nostre leggi, ma anche nelle leggi che altri paesi europei hanno adottato nella stessa materia. Quelle leggi che voi avete richiamato e che

ritengo siano giuste in quanto, in ogni caso, rispetto alle norme che introducono, stabiliscono che vale sempre il limite dell'interesse del minore. È proprio per questo che stanno funzionando negli altri paesi!

L'interesse del minore in quelle leggi è considerata la condizione legittimante di qualsiasi scelta di affidamento. Il comma 3, dell'articolo 9, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - che lei, onorevole Paniz, ha ricordato - afferma che gli Stati-parti devono rispettare il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo. E la Carta europea dei diritti fondamentali conferma tale principio stabilendo che ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo o qualora ciò sia contrario al suo interesse. In nessuno di questi atti si parla di pregiudizio, ma dell'interesse del minore.

È un atto di fedeltà al minore questo legame che si afferma tra un suo diritto e il suo interesse, riconosce una soggettività del minore non in astratto, all'interno di un diritto pensato dagli adulti, ma in concreto. Il professor Nicola Scannicchio - lei, onorevole Tarditi, dovrebbe conoscerlo perché lo cita nella relazione al suo progetto di legge - commenta il testo al nostro esame, affermando: che l'esistenza di un armonico rapporto con entrambe le figure parentali costituisce la massima realizzazione del detto interesse, che è nell'interesse del minore perseguirlo se esso non esiste, che si deve tener conto della detta esigenza quando esso non esiste o non può essere perseguito. Tutto ciò è senza dubbio vero, ma che l'interesse del minore corrisponda sempre e necessariamente con la parità di posizioni dei genitori nella gestione del rapporto e possa dunque esaurirsi in ciò che risulta dal citato primo comma, invece, non è vero affatto.

Come per la scelta del regime di affidamento lasciamoci guidare dall'interesse del minore anche per decidere sul suo diritto a ricevere dai genitori un mantenimento. Il testo afferma che ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli, rispondendo in tal modo ad un'esigenza che considero giusta, quella che un genitore può avere di voler provvedere personalmente ad alcune spese per il figlio, senza doversi limitare a corrispondere un assegno all'altro genitore.

Ma preoccupiamoci anche del figlio. **Ha senso prevedere un suo mantenimento diretto senza determinare esattamente l'obbligo economico che ciascun genitore ha nei suoi confronti, rendendo così il diritto del figlio al mantenimento indeterminato, incerto e non esigibile?** Davvero il mantenimento diretto è la sola formula valida - lo vede, onorevole Tarditi, che non sto difendendo l'assegno di mantenimento - oppure ce ne sono altre che possono anche tenere insieme le esigenze rappresentate?

Ancora, si parla di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità. Cosa indica questa formula così impegnativa? Che un genitore dà un assegno all'altro perché i due redditi siano proporzionati. Ma qual è il fine? Si tratta di un regolamento dei conti tra i genitori o piuttosto si intende assicurare al figlio il diritto di godere il medesimo tenore di vita presso ciascun genitore? Ritengo che sia così e che così dovrebbe essere scritto. Intendo infine soffermarmi sull'articolo conclusivo del testo, che consente la riapertura di tutti i procedimenti, di tutti i giudizi - anche quelli conclusi da molto tempo -, al fine di poter chiedere al giudice l'applicazione del regime di affidamento condiviso. Domando ancora: dov'è il minore in questa scelta legislativa? Ciascun genitore, affidatario o meno, può davvero riaprire un procedimento a prescindere dal suo interesse?

Può prevalere una modifica normativa che bene potrebbe in alcuni casi recuperare alla vita di un figlio una figura genitoriale ingiustamente esclusa e male potrebbe in altri forzare le circostanze concrete, già indagate e valutate, che hanno portato a scegliere tra le varie forme di affidamento quella ad un solo genitore come meglio rispondente al suo interesse?

...omissis...

Onorevoli colleghi, penso che non risieda nella rigidità della norma - e in assoluto in ogni rigidità, compresa quella del pensiero - la soluzione migliore da adottare. In tal modo chiederemmo alla legge di fare quello che la legge non è in grado di fare. Penso che nessuno, neppure il giudice, debba avere un approccio rigido su questa materia. Penso che gli vadano forniti gli strumenti per decidere laddove i genitori non sono riusciti a ricomporre il loro conflitto. In ogni caso, ritengo che il riferimento della decisione non debba essere il genitore né la madre, bensì il figlio.

Onorevole Tarditi, vorrei risponderle: decidiamo da quale parte stare. Vorrei anche dire al relatore che ancora coltivo la voglia di provare con il confronto ad affidare al diritto il compito di stare, anche in questo caso, dalla parte del figlio.

(Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)